

REGOLAMENTO SISTEMA MUSEALE DELLA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

INDICE SISTEMATICO

Art. 1 - ISTITUZIONE E GESTIONE	<i>3</i>
Art. 2 - DENOMINAZIONE E SEDE	3
Art. 3 - FINALITÁ	3
Art. 4 - FUNZIONE E COMPITI	4
Art. 5 - PATRIMONIO	7
Art. 6 - ORGANI DEL SISTEMA	7
Art. 7 - ASSETTO FINANZIARIO	11
Art. 8 - ACCESSO E SERVIZI AL PUBBLICO	11
Art. 9 - PARTECIPAZIONE	11
Art 10 - DISPOSIZIONI FINALI	12

Assessorato alla Cultura

Regolamento Museale della Provincia del Medio Campidano

TIPO DEL DOCUMENTO: Regolamento
AREA: Amministrativa

Settore: Cultura
Servizio: -

TEL.: *070 9356400* C.F.: *92121560921* VER.: 1.0 del 14/09/2006

Approvato con: Del. C.P. n° 50 del 14/09/2006 Dirigente: Dott. Nicola SCIANNAMEO Sede: via C. Felice, 201 – 09025 Sanluri

REFERENTE: Dott. Giulio MATZEU

FAX: *070 9370383*P.I: *02981030923*

E-MAIL: settore.cultura@provincia.mediocampidano.it

ART. 1 - ISTITUZIONE E GESTIONE

- 1. É istituito il Sistema Museale della Provincia del Medio Campidano, con delibera del Consiglio Provinciale n. 50 del 14 settembre 2006 che comprende i musei, i monumenti musealizzati, le mostre permanenti ed i parchi archeologici locali esistenti, nonché gli eventuali altri musei, monumenti e parche che si volessero allestire in futuro e che risultino in possesso dei requisiti minimi riconosciuti dalla normativa in materia.
- 2. Il Sistema Museale ha lo scopo di promuovere e valorizzare i beni culturali ed ambientali del territorio provinciale, in tutte le loro peculiarità, con particolare riferimento ai beni naturali, culturali, storici ed architettonici, in armonia con quanto disposto dallo Statuto provinciale.
- 3. La Provincia è organo propulsore e di coordinamento del Sistema Museale. La Provincia svolge l'attività di programmazione, pianificazione e coordinamento per la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale. Tali attività si svolgeranno conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
- 4. La Provincia del Medio Campidano può interagire con analoghe strutture di soggetti ed enti locali nel territorio per coordinare e valorizzare le singole attività dei musei. A tal fine si possono stipulare convezioni con i soggetti e gli enti locali interessati.

ART. 2 - DENOMINAZIONE E SEDE

- 1. Il Sistema Museale della Provincia è denominato "Sistema Museale del Medio Campidano".
- 2. Il Sistema Museale ha sede presso la Provincia del Medio Campidano, quale Ente propulsore e gestore del Sistema; per attività di carattere tecnico-amministrativo inerenti alla gestione delle attività proprie del Sistema ci si avvarrà della struttura amministrativa dell'Assessorato provinciale del Turismo e Beni Culturali.
- 3. Ogni singolo museo dispone di una propria sede e mantiene la propria autonomia gestionale e finanziaria, secondo quanto stabilito nel regolamento specifico di ciascuno, dove vigente.

ART. 3 - FINALITÁ

1. Il Sistema museale della Provincia del Medio Campidano è un organismo permanente senza fini di lucro coordinato dalla Provincia del Medio Campidano che lo ha istituito al fine di programmare, coordinare, promuovere e monitorare le attività del sistema dei musei locali e di interesse locale, dei siti culturali presenti nel territorio Provinciale. In linea con le indicazioni degli "Atti di indirizzo sui criteri tecnico scientifici e sugli standard di funzionamento museale" (di seguito standard museali), dei piani di indirizzo della Regione Autonoma della Sardegna e del Codice del beni culturali, le finalità per le quali il sistema è stato istituito, sono le seguenti:

- Promuovere e valorizzare lo sviluppo dei "Musei" della Provincia attraverso lo svolgimento coordinato di funzioni e azioni mirate al raggiungimento degli standard minimi per il loro riconoscimento, come previsto dalla normativa nazionale e regionale sopra citata. Tale finalità è perseguita in un'ottica di collaborazione e integrazione fra gli enti locali, istituti museali, enti e soggetti privati convenzionati e servizi provinciali;
- Promuovere politiche di cooperazione per migliorare la qualità, la quantità e la modalità di accesso ai servizi culturali offerti al pubblico, in una logica di sistema che consideri i Musei, i Siti Culturali, le Aree e parchi archeologici, i Complessi Monumentali e gli Ecomusei come "presidio culturale" del territorio e strumento di crescita e di sviluppo per la collettività;
- Coordinare il rapporto con Istituzioni scientifiche e culturali, quali Università,
 Soprintendenze o altro, per promuovere lo studio e la ricerca sul patrimonio museale e più in generale sul patrimonio culturale del territorio;
- Attivare sinergie per lo sviluppo dei distretti culturali intesi come "centri di cultura" con funzioni espositive e di ricerca fortemente collegati al contesto sociale e produttivo dell'area di riferimento;
- Programmare, coordinare e realizzare delle attività culturali, didattiche ed educative legate al patrimonio culturale del territorio;
- Promuovere e realizzare esposizioni temporanee tematiche sia all'interno dei Musei stessi che in altri locali individuati di volta in volta, sia con materiali propri che con materiali di terzi;
- Operare per la condivisione e la razionalizzazione delle risorse, al fine di attuare una gestione coordinata di funzioni e di servizi culturali destinata anche a realizzare economie di scala; a tal fine ciascun Museo, Raccolta Museale o Sito culturale, Area o parco archeologico, Complesso monumentale o Ecomuseo, potrà usufruire delle figure professionali tra quelle che compongono l'organismo di gestione del "Sistema Museale del Medio Campidano", qualora non presenti nel proprio organico;
- Favorire l'interscambio di dati, informazioni, e curarne la raccolta ed elaborazione periodica, anche al fine della loro trasmissione alla Regione;
- Favorire l'interscambio di materiale divulgativo e pubblicitario e la promozione di itinerari culturali e turistici che coinvolgano in modo integrato i soggetti aderenti al Sistema;
- Promuovere e attuare ogni iniziativa di carattere culturale, scientifico, sociale e turistico che rientri nelle finalità del Sistema museale utile allo scopo di favorire la fruizione e la conoscenza del patrimonio culturale da parte dei cittadini e di tutti gli utenti potenziali;
- Garantire l'accessibilità alla documentazione e ai risultati delle ricerche e studi scientifici, anche mediante strumenti di consultazione su web, ove possibile.

ART. 4 - FUNZIONE E COMPITI

1. Le funzioni e i compiti del Sistema Museale sono volti al perseguimento delle finalità espresse dall'art. 3.

2. Vi rientrano:

- a) Coordinamento e supervisione sulla gestione e la cura delle collezioni e precisamente:
 - a.1. la tutela, conservazione e sicurezza del patrimonio appartenente a vario titolo ai Musei o ad altre strutture;
 - a.2. l'inventariazione, catalogazione, ordinamento, allestimento ed esposizione di tale patrimonio, dove necessario in collaborazione con le Soprintendenze di settore;
 - a.3. l'incremento del patrimonio stesso per mezzo di quelle attività volte a: favorire e incentivare le campagne di scavo nei siti archeologici del territorio da parte di Università e Soprintendenze; l'acquisizione (attraverso acquisti, donazioni, depositi) di materiali che possano costituire documentazione e testimonianza della storia locale (dai documenti d'archivio al materiale fotografico, cartografico, audiovisivo, ai documenti relativi alla cultura materiale, all'acquisizione di opere d'arte etc.), nel rispetto e nella salvaguardia del loro rapporto col territorio:
 - a.4. la documentazione, la ricerca e lo studio sul patrimonio e la pubblicazione dei risultati di tali ricerche;
 - a.5. la collaborazione e la cooperazione con musei e istituti di ricerca di ambiti simili a quelli dei musei appartenenti al Sistema, anche con l'adesione ad altri sistemi museali tematici e/o territoriali;
 - a.6. il rapporto col territorio di riferimento e con le associazioni culturali che sul territorio svolgono attività legate alla salvaguardia, valorizzazione, promozione e conoscenza del patrimonio culturale anche immateriale;
 - a.7. la valorizzazione del proprio patrimonio mediante: allestimenti che lo rendano fruibile; pubblicazioni scientifiche, divulgative e didattiche; realizzazione di mostre temporanee all'interno dei vari Musei del Sistema o in locali esterni di volta in volta individuati, sia con materiali propri che con materiali di terzi affidati ai singoli musei a vario titolo (deposito, prestito temporaneo, etc.), sugli stessi temi espressi dal patrimonio dei vari musei o su temi diversi; prestito dei propri materiali ad Enti e Istituzioni per mostre temporanee.

Relativamente alle mostre si precisa:

- a) che possono essere realizzate mostre temporanee nei musei del Sistema con materiali di terzi purché:
 - il livello e la qualità della mostra siano in linea col livello e la qualità dell'allestimento museale;
 - l'esposizione dei materiali della mostra non sia in contrasto con la sicurezza e la conservazione delle opere esposte nel Museo e non disturbi la fruizione di quelle;
 - vengano acquisiti il parere necessario, <u>non vincolante, del</u> <u>Nucleo di Gestione</u> del Sistema e, se necessario, il parere della Soprintendenza competente;
- b) che gli spazi utilizzabili per l'allestimento delle mostre all'interno dei singoli Musei possono essere gli stessi del percorso museale

- purché non ci siano rischi per le opere del Museo né vengano ostacolate le normali attività museali;
- c) che i materiali dei singoli musei possono essere prestati per mostre ad altri Enti e Istituzioni purché:
 - venga acquisito, la dove necessario, parere positivo delle Soprintendenze di riferimento;
 - la struttura richiedente, partecipi alle spese di trasporto e allestimento delle opere ed alle spese di assicurazione delle stesse;
 - la struttura richiedente fornisca garanzie adeguate a giudizio circa la tutela e conservazione dei materiali oggetto di prestito.
- b) Promuovere e cooperare per il miglioramento dei servizi al pubblico e precisamente:
 - b.1. la pubblica fruizione dei beni culturali e delle conoscenze ad essi legate anche mediante la realizzazione di didascalie, pannelli, schede mobili e altri supporti anche informatici che permettano la comprensione di tali beni da parte del pubblico anche non specializzato;
 - b.2. l'esposizione, permanente e/o a rotazione (cfr. Regolamento dei singoli musei), delle collezioni;
 - b.3. la produzione e/o il sostegno a pubblicazioni di carattere scientifico e divulgativo (anche plurilingue) relative ad argomenti inerenti l'ambito culturale dei Musei appartenenti al Sistema e in linea con le finalità del Sistema stesso;
 - b.4. le attività e il sostegno ad attività educative e didattiche, in particolare quelle rivolte alle scuole e alla terza età;
 - b.5. l'attività espositiva temporanea con la realizzazione di mostre tematiche anche con materiali in prestito provenienti da altri musei e istituzioni culturali simili o da privati, secondo quanto espresso al punto a.7 del presente articolo;
 - b.6. la promozione culturale e la conoscenza dei beni culturali del territorio mediante l'organizzazione, anche in collaborazione con i soggetti gestori dei servizi museali e con le associazioni culturali locali, nonché con le Soprintendenze di settore e altre eventuali Istituzioni, di attività di promozione e valorizzazione del patrimonio quali: visite guidate; creazione di itinerari storico-artistici e naturalistici; conferenze; presentazione di libri, ricerche, tesi di laurea, studi scientifici di argomento inerente l'ambito culturale dei vari musei del Sistema o ritenute utili alla promozione della cultura e alla sensibilizzazione verso il patrimonio culturale in generale; l'adesione alle campagne ministeriali, regionali o provinciali di promozione dei beni culturali ed altre iniziative che mirino alla conoscenza e alla promozione del patrimonio culturale;
 - b.7. lo sviluppo delle conoscenze in relazione al territorio e ai suoi beni;
 - b.8. l'informazione del pubblico e la promozione della partecipazione dei cittadini della Provincia alle iniziative di conoscenza del patrimonio culturale e di sensibilizzazione nei confronti di questo;

- b.9. il rapporto col territorio di riferimento e con le associazioni culturali che operano sul territorio nell'ambito dei beni e delle attività culturali;
- b.10.la redazione di una carta dei servizi che renda espliciti i servizi al pubblico, i diritti del pubblico ed i rapporti di questo col Sistema museale.

ART. 5 - PATRIMONIO

- 1. Il patrimonio del Sistema museale è costituito dai beni e dai materiali di qualunque natura o genere custoditi a qualunque titolo (deposito, prestito temporaneo, altro) nei Musei stessi, che siano esposti o meno al pubblico.
- 2. Ogni singolo museo dispone di un proprio specifico patrimonio (v. Regolamento dei singoli musei).
- 3. Il patrimonio culturale del Sistema museale può essere incrementato mediante acquisizioni dovute a lasciti, donazioni o acquisti e da scavi archeologici, secondo quanto previsto dal regolamento dei singoli musei.
- 4. Le entrate del Sistema museale sono costituite dai trasferimenti regionali e dalle risorse ad esso destinate nei capitoli del bilancio Provinciale. Altre entrate possono essere costituite da contributi degli Enti Locali o di altri Enti pubblici, di Enti o soggetti privati, nonché da sponsorizzazioni che possono riguardare anche singoli musei e singole iniziative.

ART. 6 - ORGANI DEL SISTEMA

- 1. Il Sistema Museale del Medio Campidano si costituisce nell'ambito del più ampio Sistema Museale Regionale, con la sottoscrizione del rispetto dei Requisiti minimi, inerenti gli standard di qualità stabiliti dal D.M. 10 maggio 2001 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali così come recepiti nelle Linee Guida del Sistema Museale Regionale di cui alla delibera di G. R. n. 36 del 26 luglio 2005.
- 2. Sono organi del Sistema:
 - Assemblea degli aderenti;
 - Presidente del Sistema:
 - Comitato di Coordinamento.
- 3. Il Sistema si avvale della consulenza di:
 - Comitato Scientifico;
 - Consulta dei Musei.
- 4. Il supporto tecnico-operativo è fornito da:
 - Il Direttore del Sistema;
 - Il Nucleo di Gestione.
- 5. Gli organi di gestione del Sistema Museale restano in carica per la durata di tre anni;

ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI AL SISTEMA

6. L'Assemblea è l'organo rappresentativo e di indirizzo di tutte le parti, pubbliche e private, istituzionali e non, che aderiscono al Sistema Museale provinciale. Al

- suo interno trova posto un rappresentante per ciascun soggetto aderente al Sistema.
- 7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Provincia del Medio Campidano o per sua delega dall'Assessore del Turismo e Beni Culturali.
- 8. L'Assemblea, entro il mese di gennaio di ciascun anno, definisce ed approva le "linee di indirizzo annuali e pluriennali del Sistema museale".
- 9. Tale documento fornisce al Comitato di coordinamento le indicazioni utili per la predisposizione del programma annuale di attività del Sistema museale.

PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

- 10. Il Presidente dell'Assemblea rappresenta il Sistema Museale provinciale; presiede l'Assemblea e ne cura i rapporti con i soggetti esterni, pubblici e privati, istituzionali e non; ha potere propositivo, e opera al fine di consentire il buon funzionamento del Sistema Museale, concordemente con l'Assemblea; si fa garante dell'effettiva e concreta attuazione dei deliberati assunti, verificandone in ogni momento lo stato delle procedure;
- 11. Nomina, su proposta dell'Assemblea, i componenti della Commissione Scientifica.

COMITATO DI COORDINAMENTO

- 12. Il Comitato di Coordinamento del Sistema Museale è l'organo esecutivo del Sistema museale; per le attività di carattere tecnico-amministrativo inerenti alla gestione delle attività proprie del Sistema si avvale del Nucleo di Gestione istituito in seno alla struttura amministrativa della Provincia del Medio Campidano.
- 13. Il Comitato di Coordinamento opera al fine di garantire una corretta azione di tutela, valorizzazione e promozione dei musei locali e di interesse locale e siti culturali presenti nel Sistema Provinciale ed il mantenimento degli standard museali previsti dal Ministero e dalle Linee Guida del Sistema Museale Regionale.
- 14. I membri del Comitato di Coordinamento sono:
 - l'Assessore Provinciale al Turismo e Beni Culturali o un suo delegato che lo presiede;
 - <u>tre rappresentanti del Consiglio Provinciale (due di maggioranza e uno di minoranza);</u>
 - <u>due rappresentante dei Sindaci (di cui almeno uno sed</u>e di Museo Civico);
 - un Direttore o esperto in rappresentanza dei Musei Civici;
 - un Direttore o esperto in rappresentanza dei musei privati;
 - un Direttore o esperto in rappresentanza dei musei di enti ecclesiastici;
 - un Rappresentante del Servizio dei Beni Culturali dell'Assessorato Regionale competente.
- 15. Partecipa, con funzioni consultive, il Direttore Scientifico del Sistema.
- 16. L'Assessore del Turismo e Beni Culturali, oltre alle funzioni proprie della sua carica, ha il compito di proporre l'individuazione delle risorse finanziarie necessarie agli interventi che si intendono realizzare;
- 17. Compiti del Comitato di Coordinamento sono:
 - la predisposizione e l'approvazione del "programma annuale di attività del Sistema museale" secondo le "linee di indirizzo annuali e pluriennali del Sistema museale" adottate dall'Assemblea; Il "programma annuale di attività

- del Sistema museale" viene predisposto con la collaborazione tecnica del Nucleo di Gestione:
- la stesura, in collaborazione con le strutture provinciali, le Soprintendenze di competenza e secondo le metodologie concordate con la Regione, del programma degli interventi sui musei e siti culturali di rilevante e riconosciuto interesse, per quanto di competenza dei rispettivi Uffici;
- di prevedere nel "programma annuale di attività del Sistema museale" gli interventi necessari ai fini espressi sopra;
- illustrare all'Assemblea i risultati delle riunioni del Comitato di Coordinamento.

NUCLEO DI GESTIONE E DIRETTORE SCIENTIFICO

- 18. <u>Il coordinamento scientifico e la gestione operativa delle attività di tutela, valorizzazione e promozione del Sistema Museale Provinciale è garantito dal Nucleo di Gestione.</u>
- 19. <u>Il nucleo di gestione è inserito nella struttura amministrativa della Provincia ed è composto dalle sequenti figure:</u>
 - 1. il Direttore scientifico del Sistema;
 - 2. il Responsabile marketing del Sistema;
 - 3. il Responsabile della didattica museale del Sistema;
 - 4. il Responsabile amministrativo del sistema;
 - 5. un Operatore socio-culturale responsabile delle attività di segreteria
- 20. Al Nucleo di Gestione del Sistema sono affidati i sequenti compiti:
 - attuare il "programma annuale delle attività del Sistema museale" e le attività necessarie al perseguimento delle finalità e delle funzioni del Sistema Museale così come definite agli art. 3 e 4 del presente Regolamento e del Regolamento dei singoli musei;
 - svolgere una supervisione sulla cura e gestione delle collezioni dei Musei appartenenti al Sistema, attività da svolgere in collaborazione e accordo con i responsabili dei singoli musei;
 - vigilare, in collaborazione e in accordo con il competente Assessorato, con i membri del Comitato di Coordinamento e con i soggetti titolari dei singoli musei e siti culturali, sull'applicazione e il mantenimento degli standard museali previsti dal Ministero;
 - mantenere dei rapporti di stretta e reciproca collaborazione con i soggetti titolari e i gestori dei singoli Musei, nonché il controllo sul regolare funzionamento dei servizi e delle funzioni del Sistema Museale e sulla qualità dei servizi offerti dai singoli musei;
 - creare e mantenere rapporti di collaborazione con la associazioni culturali presenti sul territorio anche al fine di organizzare eventi congiunti in attuazione delle finalità del Sistema museale;
 - attuare, di concerto e in collaborazione con i soggetti titolari dei singoli Musei, le attività di promozione, comunicazione, educazione e didattica definite negli art. 3 e 4;
 - mantenere rapporti di stretta collaborazione con le Soprintendenze di settore e con i referenti scientifici dei singoli musei e delle singole attività;

- acquisire, in caso di donazioni, il parere delle Soprintendenze di settore e di altri esperti, se necessario, e la redazione del verbale da trasmettere al Comitato di Coordinamento per l'approvazione delle donazioni stesse;
- supervisione sull'aggiornamento dell'inventario del materiale conservato e consegnato ai singoli musei e l'individuazione delle risorse anche umane atte a realizzare e mantenere aggiornata la catalogazione informatizzata di tutto il patrimonio, in stretta collaborazione con le Soprintendenze competenti;
- acquisire tutti i generi di documentazione (bibliografica, archivistica, fotografica, etc.) ai fini dell'incremento delle conoscenze relative ai vari ambiti del patrimonio culturale;
- effettuare, in collaborazione con i soggetti titolari dei singoli Musei, la rilevazione periodica dei dati sulla frequenza del pubblico e verifica il gradimento di questo mediante la predisposizione di indagini periodiche, interviste e la somministrazione di questionari al fine di rilevare carenze e lacune e di provvedere al miglioramento dei servizi;
- elaborare, in collaborazione con i soggetti titolari dei singoli Musei, strategie di coinvolgimento del pubblico locale e potenziale e presentano, annualmente, la relazione consuntiva sui risultati raggiunti e le difficoltà eventualmente riscontrate.
- redigere, in collaborazione con i soggetti titolari dei singoli Musei, la carta dei servizi al pubblico;
- <u>presentare</u>, <u>annualmente</u>, <u>al Comitato di Coordinamento</u>, <u>la relazione</u> <u>consuntiva delle attività di gestione sui risultati raggiunti e sulle difficoltà</u> eventualmente riscontrate;
- relazionare periodicamente in sede assembleare sullo stato di attuazione dei programmi di attività.

DIRETTORE SCIENTIFICO

- 21. Il Direttore Scientifico del Sistema museale svolge attività di direzione tecnicoscientifica del Nucleo di Gestione e coordinamento operativo del Sistema museale, garantendo l'attuazione del "programma annuale delle attività del Sistema museale.
- 22. Il Direttore Scientifico ed il Nucleo di Gestione del Sistema operano in stretto rapporto con il Comitato di Coordinamento e sono coadiuvati dal personale tecnico e amministrativo interno all'Ente provinciale e dai responsabili e dal personale dei singoli musei e siti culturali del Sistema.

COMITATO SCIENTIFICO

23. Il Comitato Scientifico, è un organo consultivo, designato dal Consiglio Provinciale, composto da almeno tre soggetti di chiara fama che rappresentino il mondo istituzionale, culturale, sociale ed economico della Sardegna. Il Comitato Scientifico si configura come parte della struttura istituzionale del Sistema Museale con funzioni di alto riferimento scientifico e di orientamento generale. Il Comitato Scientifico rimane comunque esterno rispetto alla gestione del Sistema stesso.

CONSULTA DEI MUSEI

- 24. <u>La Consulta dei Musei</u> è formata, ex punto II. 9 della Delibera di Giunta Regionale n. 36 del 26 luglio 2005, dai Direttori dei Musei (o in assenza di questi, da esperti di documentata competenza ed esperienza in ambito museale e nelle materie di pertinenza dei singoli musei).
- 25. La Consulta dei Musei designa un proprio rappresentante all'interno del Comitato di Coordinamento del Sistema. La Consulta dei Musei, quale organo ad alta specializzazione tecnica, opera con funzioni consultive del Nucleo di Gestione.

ART. 7 - ASSETTO FINANZIARIO

- 1. La gestione finanziaria del Sistema museale è effettuata direttamente dall'Amministrazione Provinciale, tramite il Dirigente dell'Area Amministrativa e disciplinata secondo l'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali.
- 2. Per il funzionamento del Sistema museale la Provincia si avvale di risorse proprie e regionali sulla base dei criteri indicati nel Piano triennale della Regione per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura, nonché di altre risorse provenienti da altri soggetti pubblici o privati.

ART. 8 - ACCESSO E SERVIZI AL PUBBLICO

- 1. Il Sistema museale garantisce, favorisce e promuove l'accesso del pubblico in tutti i Musei, i monumenti musealizzati, le raccolte ed i parchi ad esso afferenti, promuovendo una serie di servizi aggiuntivi, oltre alla custodia e alla biglietteria.
- 2. Allo scopo di favorire la pubblica fruizione del patrimonio, il Sistema museale si pone l'obiettivo di predisporre appositi strumenti di sussidio alla visita quali pannelli esplicativi in più lingue, didascalie sulle opere, guide, schede, cataloghi, strumenti multimediali e organizza, in accordo con i soggetti titolari dei singoli Musei e con le strutture scolastiche del territorio provinciale, visite guidate, programmi educativi indirizzati alle varie fasce di età, visite a tema, conferenze, mostre etc., in ottemperanza agli art. 3 e 4 del presente Regolamento.

ART. 9 - PARTECIPAZIONE

- 1. Il Sistema museale è parte integrante e rilevante delle attività culturali promosse dalla Provincia del Medio Campidano e di tutto il territorio di appartenenza. Le attività del Sistema museale devono essere coordinate e integrate con tutte le altre attività promosse dalla Provincia e dagli Enti Locali del territorio. A questo scopo vengono indette riunioni periodiche tra i vari Enti e i soggetti preposti all'organizzazione di eventi e manifestazioni in genere, allo scopo di coordinare le attività progettate da ognuno. L'incarico di convocare e coordinare le riunioni è affidato all'Assessore al Turismo e Beni Culturali.
- 2. Il Sistema Museale vuole favorire e incoraggiare la partecipazione delle comunità locali, alle proprie attività e ai propri servizi; in particolare collabora con le con le istituzioni locali al fine di rafforzare il rapporto tra comunità locale e patrimonio culturale e interagisce con la comunità promuovendo eventi e attività

didattiche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private, in particolare con le scuole di ogni ordine e grado.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

- 1. L'organizzazione ed il funzionamento del Sistema museale come definito nel presente regolamento potrà essere assicurato esclusivamente in dipendenza di risorse finanziarie disponibili ed opportunamente assegnate dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione.
- 2. Le risorse proprie della Provincia al servizio del Sistema museale, siano esse di natura finanziaria, umana o strumentale, non sono in alcun modo destinate al Sistema museale in via esclusiva ma compatibilmente con le attività generali dell'Ente.
- 3. L'approvazione del presente regolamento costituisce adesione al Sistema museale per la durata dei primi tre anni.
- 4. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgano le norme dello Statuto della Provincia del Medio Campidano e le vigenti disposizioni legislative che disciplinano la materia.